

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13483 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 09/05/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2054/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

SABA BULLONERIA & AFFINI s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Laviani;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2524/2017, depositata il 7/6/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia;

udito il sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro;

udito, per l'Agenzia delle Entrate ricorrente, l'avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito, per la società controricorrente, l'avv. Francesca Mattavelli.

FATTI DI CAUSA

1. S.A.B.A. Bulloneria & Affini s.r.l. impugnò l'avviso di accertamento n. T9B03BQ06819/2013 con il quale, in relazione all'anno 2008, erano state riprese a tassazione una maggiore imposta IRES di € 294.477,00 e una maggiore imposta IRAP di € 51.324,00. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente l'indeducibilità della svalutazione (pari a € 567.889,81) delle rimanenze di prodotti finali, delle quote di ammortamento relative agli utensili per lo stampaggio e degli sconti cassa pari a € 245.192,73.

2. La CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza poi confermata dalla CTR della Lombardia, la quale ritenne, quanto al primo rilievo, che l'Amministrazione non avesse dato prova del maggior valore delle rimanenze (che erano state valutate dalla società contribuente in diminuzione rispetto ai costi di produzione, sulla base del parametro dei prezzi all'importazione su analoghi beni di produzione cinese); quanto al secondo rilievo, che fosse arbitrario l'assunto - fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate - che la società avesse applicato l'illegittima aliquota del 65% a tutte le rimanenze, tenuto conto che essa aveva diritto di dedurre integralmente il costo dei beni distrutti o comunque inutilizzabili in quanto facilmente deperibili; infine, con riguardo agli sconti, che ne andava esclusa la natura finanziaria, trattandosi di "sconti mercantili previsti nelle originarie condizioni contrattuali", da considerarsi "posta rettificativa dei ricavi" e non già sconto finanziario, "perché il credito su cui calcolarlo nasce dopo il periodo in cui si può usufruire dello sconto commerciale".

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Saba. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto accogliersi il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 85 e 92 d.p.r. n. 917/1986 e degli artt. 2423, 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR avallato l'abbattimento del valore delle rimanenze dei prodotti finiti (calcolato dalla stessa società controricorrente in € 6.278.919,83, sulla base del metodo cd. LIFO a scatti annuali) in relazione al parametro del prezzo di importazione di beni di produzione cinese, laddove, per individuarne il "valore normale", "SABA avrebbe dovuto fare riferimento ai prezzi della concorrenza sul mercato interno", in applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 917/1986.

2. Il motivo è fondato.

In alternativa al criterio dei costi specifici (utilizzabile quando i beni non sono fungibili o comunque è possibile ricostruire il costo riferibile a ciascun bene), l'art. 92 TUIR consente di servirsi, per la valutazione delle rimanenze di magazzino, di quello forfettario denominato LIFO (*last in, first out*) a scatti annuali, che si fonda sull'assunto che le prime quantità ad uscire dal magazzino siano quelle entrate per ultime, confrontando rimanenze finali ed esistenze iniziali su base annuale. Allorquando il valore delle rimanenze, in tal modo determinato, sia superiore al valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, è quest'ultimo a doversi assumere come rilevante (art. 92, comma 5, TUIR; per una completa ricostruzione del meccanismo, si rimanda a Cass., n. 10773/2023 e Cass., n. 17863/2025). Ebbene, a venire in questione, nella fattispecie in esame, è il parametro in virtù del quale debba essere individuato il "valore normale". Al riguardo, l'art. 9, comma 3, TUIR, dispone che "per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni *ivi* considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e

nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore". La società contribuente ha invece ancorato tale valore a quello rappresentato dal prezzo all'importazione di analoghi beni di produzione cinese, con ciò adottando un parametro evidentemente eccentrico rispetto alle coordinate normative appena declinate, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione che il mercato di riferimento della SABA fosse - per l'appunto - quello cinese e non, invece, quello nazionale (e che l'onere di provare valore normale, inteso come minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, spetti al contribuente è chiaramente affermato da Cass., n. 19647/2022). Pertanto, in mancanza di dimostrazione di un valore normale inferiore, deve ritenersi che illegittimamente la SABA si fosse discostata dal metodo LIFO, con conseguente legittima ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

3. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 102, commi 2 e 5, del d.p.r. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 34, della l. n. 244/2007, per aver ritenuto legittima l'applicazione, alla deduzione degli ammortamenti degli utensili, del coefficiente del 65% in luogo di quello legislativamente previsto del 25%. Invero, avendo la società optato per l'ammortamento del costo su base pluriennale, "le quote imputate al conto economico costituivano l'importo massimo deducibile ai fini fiscali, ma sempre che non fossero superati i limiti stabiliti dalla tabella dei coefficienti ministeriali" (pag. 15 del ricorso per cassazione).

Il motivo è fondato, dovendosi ribadire - sulla scorta delle osservazioni svolte dal P.G. - che, una volta scelta la via dell'ammortamento pluriennale, la contribuente era vincolata all'applicazione dei coefficienti di

cui alle tabelle ministeriali richiamate dall'art. 102, comma 2, TUIR. Illegittima si mostra, pertanto, l'arbitraria deduzione in una misura calcolata dall'Agenzia delle Entrate nel 65% del costo degli utensili, secondo una ricostruzione che non appare adeguatamente contrastata dalla società contribuente, in mancanza della valorizzazione di qualsivoglia supporto probatorio all'assunto per cui l'ammontare dei costi dedotti discenderebbe dall'integrale deduzione dei costi corrispondenti ai beni integralmente distrutti o comunque inutilizzabili.

4. Con il terzo motivo, la SABA deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 446/1997 e 2425-*bis* e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima l'esclusione dalla base imponibile a fini IRAP di sconti non legati alle quantità o qualità delle merci compravendute ma aventi natura squisitamente finanziaria, come tali insuscettibili di deduzione.

Anche questo motivo è fondato, mostrandosi - anche in questo caso - condivisibili le considerazioni svolte dal P.G., nel senso che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18380/2021 e n. 400/2013), la deducibilità dalla base imponibile IRAP presuppone che lo sconto sia di tipo "commerciale", vale a dire sia incondizionato, e non dipendente dalla tempistica o dalle modalità del pagamento, mentre nel caso di specie essi erano condizionati all'avvenuto pagamento della merce entro trenta giorni da parte dei clienti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18/2/2026.

Il Consigliere est.

Luigi La Battaglia

La Presidente

Roberta Crucitti